




Il non profit può assumere in deroga anche i volontari

CORONAVIRUS

TERZO SETTORE



Per sostenere le attività di interesse generale salta l'incompatibilità

Da valutare nuove tutele per chi è impegnato nel volontariato

Gabriele Sepio

Volontari in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid-19, con possibilità di retribuzione se contrattualizzati.

Tra le misure varate dal Governo lo scorso 9 marzo c'è anche lo "sblocco" dei volontari degli enti non profit, attraverso la disapplicazione temporanea dell'art. 17, comma 5, del Dlgs 117/2017, che prevede una generale incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è

socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

La misura rivede per il mo-

mento questa limitazione. Attenzione però, questo non vuol dire che i volontari potranno essere retribuiti in quanto tali.

Il Dpcm, infatti, deroga soltanto all'incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5 e non anche al divieto di erogare compensi ai volontari (salvo le spese effettivamente sostenute e documentate). Gli enti che vorranno utilizzare questa agevolazione, quindi, dovranno contrattualizzare i volontari come lavoratori, potendo solo in tal caso attribuirgli una retribuzione per il lavoro svolto.

Grazie a questa misura, gli enti potranno, ad esempio, sopperire ad eventuali carenze di personale (lavoratori ammalati o in congedo parentale) integrando nell'organico i propri volontari, magari già dotati delle opportune conoscenze tecniche.

La disposizione interessa in primo luogo Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, unici enti ad applicare già attualmente il citato articolo 17 del Dlgs 117/17, anche se potrebbe essere interpretata in maniera più ampia, estendendosi, come principio, al mondo non profit.

Tutele per il datore di lavoro in caso di lavoratori impegnati in

attività di volontariato.

Se il governo è intervenuto per disciplinare la situazione dei volontari/lavoratori all'interno dell'ente in questa fase di emergenza, mancano ancora provvedimenti per garantire i lavorato-



ri subordinati che, in aggiunta alla propria attività, sono impegnati come volontari in settori strategici per far fronte all'emergenza, come il sanitario e il socio-sanitario.

Sul punto si potrebbe richiamare il Dlgs 1/18 in tema di protezione civile, prevedendo un regime analogo per tutti i volontari che operano in enti iscritti negli attuali registri del non profit. Il citato decreto, all'articolo 39, consente ai volontari impegnati in situazioni di emergenza di rilevanza nazionale di mantenere il proprio posto di lavoro, continuando a fruire del trattamento economico e previdenziale e della copertura assicurativa, per un periodo di tempo di 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni in un anno. In tal caso, al datore spetta, su richiesta, il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore impegnato come volontario, anche tramite credito di imposta.

Per i volontari/lavoratori autonomi è previsto un rimborso in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente nel limite di 103,30 euro giornalieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA